

TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE III CONTROVERSIE DI LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1560/15

R.Gen. 12346\2012

Dispositivo n.

Il Giudice Designato dott. Eliana Pacia, nella causa

TRA

in persona del Sindaco, legale rapr.te pro tempore, rappr.ta e difesa dall'Avv.to M. Marciano ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.to L. Di Fazio in Roma, al lungotevere della Vittoria n. 9 in virtù di mandato in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo.

OPPONENTE

E

INPGI, in persona del legale rappr.te, rappr.to e difeso dall'Avv.to B. E. Pontecorvo ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, in via Nizza n.35, in virtù di mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

OPPOSTO

All'udienza del 12/2/2015 ha pronunciato il seguente dispositivo:

Respinge la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;  
pone a carico della parte opponente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 5500,00 compresi onorari oltre IVA e CPA come per legge;  
fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Roma, il 12/2/2015

Il Giudice Designato



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17/4/2012 il Coi proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2011 emesso dal tribunale di Roma il 16/11/2000 e notificato alla società opponente il 8/3/2012 con il quale era stato ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'Inpgi la somma di €236612,00 per asseriti contributi omessi con riguardo al periodo complessivo maggio 2005-dicembre 2010 a seguito di quanto contestato con verbale di accertamento n.82/2010.

Con detto verbale i rapporti di lavoro dei signori *M.....* *ntonio*

(*.....*) *lli,*

*.....* intrattenuti con il (*.....*) tutti operanti presso l'ufficio stampa del Comune, venivano qualificati e ritenuti dagli ispettori dell'Inpgi, di natura subordinata. A sostegno della proposta opposizione il Comune affermava che si trattava invece di collaborazioni coordinate e continuative che avevano legato i giornalisti indicati, tutti professionisti che si occupano di informazione e giornalismo.

L'opponente sosteneva che il verbale ispettivo era lacunoso ed incompleto nella descrizione delle circostanze di fatto dalle quali gli ispettori avevano desunto in modo automatico la natura subordinata del rapporto di lavoro; sosteneva invece l'opponente che gli interessati operavano senza alcun vincolo di subordinazione ed il loro capo redattore era un mero coordinatore, di natura funzionale e non gerarchica.

Richiamava al fine di individuare la natura subordinata del rapporto di lavoro, la necessità di esplicazione da parte del datore, di un potere di vigilanza, di controllo e disciplinare e richiamava la differenza con la collaborazione coordinata e continuativa in cui mancavano tutti gli elementi indicati; affermava che nel caso di specie il coordinatore dell'ufficio comunale non aveva il potere di disporre tempi e modalità delle prestazioni di lavoro; non esercitava il potere di controllo, di imporre la riedizione delle prestazioni se ritenute non conformi; non aveva il potere di proporre o imporre o impartire sanzioni disciplinari né di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro; il Comune aveva quindi il solo compito e la responsabilità di definire obiettivi di risultato e compiti di collaborazione che il collaboratore in modo autonomo si impegnava ad eseguire scegliendo le più opportune modalità operative. Affermava che gli elementi di fatto descritti dagli ispettori, quali la presenza di una postazione, l'osservanza di un orario di lavoro, l'uso di attrezzature dell'ente non avevano alcun rilievo in quanto

descrivono una condizione esterna della prestazione senza incidere sulle modalità contenutistiche. Contestava infine i criteri di calcolo dei contributi pretesi e tutto quanto premesso concludeva per sentire, accertati i fatti in narrativa, revocare e/o riformare il decreto ingiuntivo opposto riconoscendo non dovute le somme ingiunte così come calcolate; con vittoria delle spese di lite e di onorari.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inpgi che contestava l'avverso dedotto e, richiamando la natura e l'efficacia dei verbali ispettivi, assumeva la sussistenza di tutti gli indici rivelatori, nel caso di specie, della natura subordinata di lavoro giornalistico svolta presso l'ufficio stampa del Comune da parte di tutti i soggetti indicati; in particolare quanto alla posizione del sig. costui era già lavoratore subordinato dipendente del

e, a seguito di ordine di servizio era stato collocato presso l'ufficio stampa a svolgere mansioni di natura giornalistica, come da attestazione in atti; concludeva per il rigetto della proposta opposizione dichiarando che tra i giornalisti di cui al verbale ispettivo e il Comune di era intercorso un rapporto di lavoro subordinato con conseguente obbligo della parte opponente di pagare all'Inpgi la somma di euro 236612,00, oltre alle ulteriori sanzioni dall'11\11\2011 alla data dell'effettivo versamento. Quindi la causa, documentalmente istruita, escussi i testi e all'esito del deposito di note autorizzate, era discussa e decisa come da dispositivo retroscritto all'udienza del 12\2\2015.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e va disattesa.

Va preliminarmente osservato che nella presente opposizione non è contestata la natura giornalistica delle mansioni svolte ma, bensì, la natura subordinata del rapporto di lavoro espletato.

A seguito dell'accertamento ispettivo dell'Inpgi svolto presso l'ufficio stampa del Comune di conclusosi con verbale del 29\12\2010 redatto dagli ispettori dottori

, costoro individuavano alcune posizioni lavorative che riconducevano al rapporto di lavoro subordinato giornalistico: in particolare quanto al signor , pubblicitista dal 1991 professionista dal 22\2\2001 egli aveva svolto attività di addetto all'ufficio stampa presso il Comune suddetto dal luglio del 2002 al dicembre del 2008, provvedendo alla stesura di comunicati stampa, realizzando un tg sul portale del Comune, comprensivo di riprese, speakeraggio e montaggio dei pezzi, curava inoltre i rapporti con gli organi di informazione locale e non, svolgendo attività lavorativa per 7 ore e mezza al giorno per cinque giorni a settimana, godendo di una postazione di

lavoro personale; nell'espletamento di tale attività egli veniva coordinato dal capo ufficio dr. A. Veniva quindi definito e circoscritto l'obbligo contributivo in favore dell'Inpgi per il periodo giugno 2005-31\12\2008; infatti dal 1\1\2009 al 30\6\2009 lo stesso giornalista aveva iniziato una collaborazione con l'agenzia A. pur continuando a lavorare presso il suddetto ufficio stampa.

Analoghe attività venivano descritte per le posizioni delle giornaliste I. e J., entrambe pubbliciste e poi giornaliste professioniste la prima dal 6\10\2006 la seconda dal 14\3\2005 entrambe addette all'ufficio stampa, come addette stampa; entrambe avevano lavorato da settembre del 2005 al dicembre del 2008 e quanto alla I. dal gennaio 2004 al dicembre 2008 e dal 13\10\2010 al 30\11\2010, periodo di lavoro nel quale è presente un incarico di collaborazione coordinata e continuativa; entrambe redigevano comunicati stampa, comprensivi di montaggio e speakeraggio, curavano rapporti con enti istituzionali entrambe con impegno quotidiano per 7 ore e mezza e per cinque giorni a settimana, ed erano coordinate dal dr.

Anche costoro utilizzavano una postazione dedicata e mezzi messi a disposizione dal Comune. Per entrambe l'Inpgi provvedeva a quantificare i contributi dovuti per il periodo settembre 2005 dicembre del 2008.

Venivano quindi descritte le attività lavorative svolte anche del giornalista K. anch'egli professionista dal 28\1\2003 il quale avrebbe ricoperto di fatto la mansione di addetto stampa part time dal 2003 al dicembre del 2008 e poi aveva stipulato un contratto di collaborazione professionale dal 12\10\2010 a tutt'oggi (alla data del verbale ispettivo); anche tale giornalista così come la giornalista L. che aveva lavorato da agosto del 2004 al dicembre del 2008, e poi nuovamente dal 12\10\2010 alla data del verbale ispettivo gli ispettori descrivevano le analoghe attività redazionali di addetto ufficio stampa, con impegno quotidiano di sette ore e mezza al giorno per quest'ultima nel primo periodo e poi, nel 2010 per quattro ore al giorno, da lunedì al venerdì e quanto al sig. M. sempre con attività lavorativa di 4 ore dal lunedì al venerdì. Gli ispettori quindi individuavano i periodi di contribuzione per entrambi da giugno 2005 a dicembre 2010 e dal 13\10\2010 al 30\11\2010; analoga attività redazionale di addetta all'ufficio stampa era descritta con riguardo alla giornalista N. giornalista professionista dal 2\2\2006 sempre con impegno quotidiano per 5 giorni a settimana, nel periodo dal 2002 al dicembre del 2008 a tempo pieno e dal 12\10\2010 al 30\11\2010 con orario di 4 ore al giorno.

Tutti i richiamati giornalisti avevano intrapreso poi una collaborazione con la . dal gennaio al 30\6\2009 restando tuttavia inseriti all'interno dell'ufficio stampa del suddetto Comune. Quanto al dr. egli è giornalista professionista dal 4\12\1986 ed ha svolto come lavoratore dipendente del Comune di attività di informazione presso l'ufficio stampa del suddetto Comune ricoprendo l'incarico di capo ufficio stampa. Nel verbale ispettivo è precisato che egli era presente presso la redazione quotidianamente, svolgeva attività redazionale con impegno giornaliero e coordinava il personale giornalistico all'interno dell'ufficio stampa; essendo egli andato in pensione il 1\7\2010 aveva stipulato un contratto di collaborazione con il Comune come esperto per il periodo dal 12\10\2010 alla data del verbale ispettivo. Rispetto a tale posizione l'Inpgi rilevando le stesse modalità di espletamento della prestazione lavorativa anche in detto periodo, ha quindi individuato per tale posizione il periodo di contributi dal 13\10\2010 al 30\11\2010. Infine, con riguardo al giornalista , pubblicista dal 19\6\2004 e dipendente dal 1980 del Comune costui risulta assegnato con ordine di servizio n.34 del 4\3\2003 presso l'ufficio stampa ; per tale posizione è detto che costui ha svolto all'inizio mansioni di tipo promiscuo, sia amministrative che giornalistiche e con il tempo queste ultime sono divenute prevalenti occupandosi egli di predisporre comunicati stampa, organizzare conferenze stampa, fornire notizie alle testate giornalistiche; anche per tale posizione l'Inpgi ha individuato l'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 9 legge n. 50\2000 per il periodo di contributi maggio 2005-novembre 2010.

Ciò posto, va premesso che per l'insorgere dell'assicurazione obbligatoria dell'Inpgi, ai sensi dell'art. 38 legge n.416\1981 come modificato dall'art. 26 legge n.67\87 devono intercorrere due presupposti: il primo è lo status di giornalista professionista o praticante, risultante dall'iscrizione del soggetto nell'apposito albo; il secondo, di natura sostanziale, è il carattere subordinato e giornalistico del rapporto lavorativo.

Il primo requisito come detto non è contestato ed è documentalmente provato ; quanto alla natura giornalistica della prestazione neanche la stessa è contestata mentre occorre verificare se le modalità di espletamento di detta prestazione rientrano nello schema del rapporto di lavoro subordinato.

In ordine alla natura giornalistica del rapporto va ricordato che per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione delle notizie (cfr. Cass. n.1827\1995); la natura giornalistica deve poi coniugarsi con l'esistenza del vincolo di subordinazione, da

intendersi quale inserimento continuativo ed organico, delle prestazioni stesse - rese quotidianamente - nell'organizzazione dell'impresa, quale partecipazione alla .d. "cucina giornalistica" e quindi alla collaborazione con i redattori alla pagina giornalistica e con interazione con il corpo redazionale nei tempi e nei modi imposti dalle esigenze produttive (cfr. Cass. n.13945\2000; Cass. n.833\2001, entrambe qualificanti la nozione di redattore, rispetto a quella di collaboratore). La Suprema Corte, pronunciata in più occasioni in tema di lavoro subordinato di natura giornalistica, ha affermato che: "In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari." (cfr. Cass. n.8068\2009; Cass.5079\2009; Cass. n. 22785 del 7\10\2013)

Quanto al valore di prova dei verbali ispettivi la Suprema Corte ha più volte affermato che: "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche." (Cass. n.23800 del 7\11\2014; Cass. n.3705\2013; n.11012\2013).

Orbene nel caso di specie l'istruttoria espletata ha fornito idoneo conforto alla tesi della parte opposta in merito alla quotidianità



dell'apporto lavorativo prestatato da tutti i giornalisti sopra richiamati ed al pieno inserimento di costoro all'interno dell'ufficio stampa del Comune di F. Il teste L. , ispettore dell'Inps ha confermato di essersi recato con l'altro funzionario , presso l'ufficio precisando che in entrambi gli accessi erano presenti tutti i giornalisti sopra richiamati che furono da loro intervista. Ha affermato che la loro attività era quotidiana e ciascuno era dotato di una postazione dedicata all'interno dell'ufficio; avevano accesso agli strumenti aziendali "avevano una email di accesso, utilizzavano p.c. ed altri strumenti del Comune, come p.c. scrivania telefono e fax". Inoltre egli ha affermato che i giornalisti avevano dichiarato di avere un orario di lavoro abbastanza rigido: "tutti dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,00 e si organizzavano in turni per coprire anche il sabato"; quanto alla posizione del dr. - Il teste ha dichiarato come era emerso come le sue mansioni, anche dopo il luglio del 2010, data del collocamento a riposo, non erano mutate, "poiché lui era presente tutti i giorni e impartiva direttive ai collaboratori"; quanto alle mansioni svolte dagli altri giornalisti: "erano di redazione comunicati stampa, cura dei rapporti con i media locali, ed inoltre provvedevano alla realizzazione di un telegiornale web, quotidiano TGweb". Il teste ha spiegato che quanto alla decorrenza dell'attività è stato indicato per tutti giugno 2005 nei limiti della prescrizione quinquennale anche se l'inizio del rapporto era di data più risalente. Il teste I. inoltre, nel riferirsi alle direttive impartite dal dr. L. , ha specificato che le stesse erano varie in quanto si trattava di seguire più settori di informazione e che in ragione di ciò si effettuavano riunioni con cadenza quotidiana; "in alcuni casi vi è stata anche la predisposizione di note organizzative, con le quali si richiamavano i collaboratori al rispetto dell'orario e alla necessità che una volta confezionato il pezzo, occorreva sottoporlo a lui cioè a L. , per la supervisione"; "Quindi le indicazioni potevano riguardare anche la lunghezza del pezzo ed il contenuto". Il teste ha riferito che per un periodo tutti ad eccezione di che era dipendente del Comune andarono a lavorare per la , così come indicato nel verbale di accertamento. Tutte le circostanze riferite dal teste sono state apprese dalle dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza degli accessi dai giornalisti indicati ed intervistati ( cfr. doc. da 22 a 29 di parte opposta). Tali circostanze sono state anche in maggior parte confermate dal teste ( ) il quale ha riferito che l'ufficio stampa si era cominciato ad ampliare tra il 2004 ed il 2005; che egli aveva una sua postazione dotata di computer con una password di accesso ed una email di riferimento; che loro avevano un orario di

lavoro comunicato dal capo ufficio con lettera protocollata e che: "Fondamentalmente facevamo la classica riunione mattutina con lui, e dopo aver fatto ciascuno la lettura del giornale, rispondevamo effettuando comunicati stampa, ad esempio per rispondere a consiglieri o amministratori o semplici cittadini che davano notizie che non rispondevano alla realtà dei fatti". Il teste chiarisce che voleva riferirsi con tale espressione a dichiarazioni rilasciate dalla parte politica avversa alla maggioranza. In ordine alle sue mansioni ha riferito che egli seguiva il Sindaco negli incontri istituzionali; che egli ricevette degli appunti dal capo ufficio che contestò il lavoro da lui fatto probabilmente sul contenuto o sulla qualità dei comunicati stampa; ha riferito che il capo ufficio aveva fatto una lettera che contemplava anche l'attività del sabato nel senso di stabilire dei turni di presenza tra i giornalisti anche se nel tempo egli non è stato in grado di riferire chi ci fosse di sabato nei turni; ancora, che nei primi periodi il capo ufficio stampa svolgeva una sorta di controllo sui contenuti, poi un volta conosciuto lo stile e la scrittura tale controllo non si era reso più necessario. Il teste ha integralmente confermato tutte le stesse circostanze anche con riguardo alla giornalista \_\_\_\_\_ e

\_\_\_\_\_ ed ha riferito che ciascuno era dotato di una propria postazione dedicata, precisando che tutti si occupavano del bollettino "in città" che di fatto era un giornale che sintetizzava tutte le attività del Comune, es assegnazione delle case, inaugurazione di strade. Ha riferito che inizialmente la \_\_\_\_\_ si occupava di tutto quanto atteneva al teatro mentre lui seguiva sempre il sindaco. Ha però precisato che non vi era una vera e propria ripartizione funzionale scritta dei compiti tra i vari destinatari degli incarichi ma che l'assegnazione variava in base alla presenza di ciascuno alla riunione quotidiana.

Quanto alla posizione del giornalista \_\_\_\_\_ dipendente del Comune a tempo indeterminato, posizione economica D1 con qualifica di pedagoga, dagli atti di causa si evince che egli era stato assegnato all'ufficio stampa con ordine di servizio n.34 del 4/3/2003 per essere adibito alle funzioni proprie della categoria di appartenenza. Di per sé quindi tale dichiarazione non indica l'adibizione a mansioni di natura giornalistica come invece emerge senza dubbio dalla successiva attestazione di servizio del 27/5/2009 nella quale il dr \_\_\_\_\_ dichiara che il dr. \_\_\_\_\_ non solo lo sostituisce per ogni sua assenza ma svolge mansioni redazionali svolgendo attività di informazione e comunicazione e curando la pubblicazione di un inserto periodico edito dal Comune di \_\_\_\_\_ denominato "Comune e scuole" nell'ambito dell'Agenzia di stampa del Comune, denominata "\_\_\_\_\_". Il dr. I \_\_\_\_\_ propone che nel l'elenco della ricognizione delle funzioni venga quindi



ricompreso tra coloro che sono adibiti all'ufficio stampa anche tale nominativo, che vi opera sin dal marzo del 2003. Può pertanto ritenersi provato, sulla base degli elementi documentali esaminati e delle deposizioni testimoniali, che egli almeno da metà del 2005 abbia svolto in maniera prevalente attività di natura giornalistica. In conclusione deve ritenersi che l'attività svolta dai giornalisti più sopra indicati integri un rapporto di lavoro subordinato, stante sia la presenza quotidiana di costoro presso la redazione, l'utilizzo degli strumenti di lavoro della parte opponente, l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato ma anche l'osservanza di direttive sia di natura organizzativa inerenti ad esempio anche la turnazione del sabato, sia anche il controllo sulla lunghezza e sul contenuto del pezzo, che doveva poi essere supervisionato dal capo ufficio stampa dr.L. , persona dipendente del Comune , il che denota l'esistenza di un controllo costante anche sul contenuto della prestazione lavorativa. La circostanza riferita dal teste secondo cui dopo un po' di tempo non sarebbe stato più necessario un controllo sul lavoro svolto si ricollega alla peculiarità della natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato, connota da una certa creatività, e dal fatto che erano noti dopo un certo periodo di tempo stili e modalità di scrittura di ciascuno. Ciò non esclude tuttavia la completa messa a disposizione dei giornalisti nell'ambito della struttura dell'ufficio stampa secondo i modi e i tempi sopra descritti.

Da quanto esposto consegue che appaiono dovuti i contributi all'Inpgi per i periodi indicati, anche con riguardo alle sanzioni che sono state calcolate secondo la legge ovvero appaiono riflettere *ratione temporis* la disciplina di cui all'art. 116, comma 11 della legge n. 388/2000 in base a cui anche le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali i dirigenti responsabili (e per essi il datore di lavoro pubblica amministrazione) sono tenute a versare integralmente le sanzioni e gli interessi di cui ai commi 8,9,10; la contestazione dell'opponente in ordine all'entità dei contributi dovuti appare quindi generica non avendo specificato, neanche in ordine alle sanzioni, per quale motivo il calcolo degli stessi o di una loro componente non sarebbe stato corretto. Da tanto consegue che l'opposizione va respinta integralmente e il decreto ingiuntivo va confermato.

Atteso l'esito del giudizio, di rigetto della proposta opposizione, le spese di lite della presente fase del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e le stesse si liquidano come indicato nel dispositivo retroscritto.

P.Q.M.  
(come in epigrafe)

Roma, il 12/2/2015

Sentenza n. 1560/2015 pubbl. il 09/04/2015  
RG n. 12346/2012

9

Il Giudice Designato

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

DEPOSITO DI CANCELLERIA  
Roma, il 9/4/2015



*[Handwritten signature]*